

N. 04613/2010 REG.SEN.
N. 01281/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2010, proposto da:

_____ in proprio e nella loro
qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori _____

_____ rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Sciolla e
Sergio Viale, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in
Torino, corso Montevecchio, 68;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Provinciale
di Torino, Scuola Media Statale "Don Minzoni - Gramsci" Sede di
Collegno, Istituto Comprensivo "Di Nanni" Sede di Grugliasco;

per l'annullamento

- del provvedimento in vigore dal 18/10/2010, con il quale la Scuola Media Statale "Don Minzoni - Gramsci" ha ridotto all'alunno le ore settimanali di sostegno da 18 a 15 per l'anno scolastico 2010/2011;
- della circolare del Dirigente Scolastico e del provvedimento del Gruppo Insegnanti HC del settembre 2010, con i quali l'Istituto "Di Nanni" ha ridotto all'alunna le ore settimanali di sostegno da 18 a 12 per l'anno scolastico 2010/2011;
- dei decreti prot. n. 4882 del 26/04/2010 e prot. n. 8694/U/C21 del 3/8/2010 dell'Ufficio Scolastico Regionale, non noti, con i quali sono state assegnate le dotazioni organiche dei posti di sostegno alle scuole primarie e alle scuole secondarie del Piemonte per l'anno scolastico 2010/2011;
- del provvedimento prot. n. 13451/circ. n. 415 in data 16/8/2010 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, che ha assegnato l'organico di sostegno 2010/2011 a ciascuna istituzione scolastica ed ha approvato l'elenco degli alunni fruitori;
nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere, per l'anno scolastico 2010/2011, l'integrazione delle ore di sostegno a favore dei propri figli minori, rispettivamente, da 15 a 18 ore settimanali e da 12 a 20 ore settimanali,
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a disporre l'integrazione delle ore di sostegno a favore dei minori,

anche mediante assunzioni in deroga all'organico degli insegnanti di sostegno, nonché ancora per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi dal relativo procedimento, e per ogni consequenziale statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti in epigrafe indicati, con cui sono state ridotte le ore settimanali di sostegno scolastico, originariamente previste a favore dei loro figli per l'anno 2010/2011.

In prossimità dell'udienza camerale del giorno 24 novembre 2010 il difensore degli esponenti ha depositato documentazione attestante l'avvenuto ripristino delle ore settimanali di sostegno a favore dei minori e all'udienza stessa ha chiesto al Collegio di dichiarare cessata

la materia del contendere, condannando, tuttavia, l'Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.

A tale istanza ha manifestato la propria adesione l'Amministrazione resistente, opponendosi, tuttavia, a quella parte della stessa relativa alla condanna alle spese.

Osserva il Collegio che l'avvenuto ripristino da parte dell'Amministrazione intimata delle ore di sostegno scolastico a favore dei minori è idonea ad integrare un' ipotesi di cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

I provvedimenti adottati sono, infatti, satisfattivi del bene della vita sotteso al ricorso, avendo realizzato in via amministrativa l'interesse che i ricorrenti volevano ottenere in sede giurisdizionale.

Sicché, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, è divenuta inutile la decisione per mancanza della materia su cui si fondava la controversia.

Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare per metà le spese di lite, avuto riguardo alla tempestiva adozione da parte

dell'Amministrazione dei provvedimenti di ripristino.

Le spese seguono, invece, la soccombenza per la parte residua e vengono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa per metà le spese del giudizio e condanna l'Amministrazione a rifondere ai ricorrenti la parte residua, per complessivi Euro 800,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Per Alessandro SCIOJA LP
Gent.mi Sig.ri
Giovanni del Corral
Viviana Guffardello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

è con molto piacere che trascorrendo l'esperienza del T.A.R. Piemonte che
dichiaro cessata la materia. L'Amministrazione ha nel contempo condannato
l'Amministrazione a rimborsare le spese di giudizio di E. 200,00 (con
ridotte a metà in considerazione del fatto che l'Amministrazione
ha sollecitato non subito le ore di sostegno).
Per il recupero delle spese di giudizio, prego di volervi comunicare il vs. numero
IBAN e l' intestazione del conto, così spedito alla Amministrazione il prefisso
spese dovute. Vi anticipo che agli E. 200,00 si aggungeranno l'IVA, la cassa
previdenza avvocati ed il contributo unificato di E. 500,00 che abbiamo anch'è
iscrivere a ruolo il ricorso in totale. Il rimborso dovrebbe essere di circa
(comunque Vi preciserò la cifra esatta).
Quando poi riceverete il rimborso ci reinteremo per il pagamento della mia parcella
ovviamente sarà di pari importo rispetto alle oltre che riceverete dal Ministero.
Mi è grata l'occasione per porgere, a Lei e a Sua Moglie, i migliori auguri
Natale, anche da parte del mio collega Sergio Vico.
Cordiali saluti.
Alessandro Scioja